CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
- Provincia di Brindisi -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58
del 22/10/2004

Prot._____
del _____

Sessione: STRAORDINARIA
Seduta: PUBBLICA
Convocazione: PRIMA

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONE

L'anno duemilaquattro, addì ventidue del mese di ottobre nella Casa Comunale, convocato con appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il **Prof. Silvana ERRICO**

Assiste il Segretario Generale, **Dr. Giovanna di GREGORIO**

Eseguito l'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
1	MASIELLO Vito	SINDACO	SI	
2	ERRICO Silvana	CONS.COM.LE	SI	
3	TRAVAGLINI Federico	"	SI	
4	GAETA Leopoldo	"		SI
5	CAVALLO Raffaele	"		SI
6	PASSANTE Alfredo	"	SI	
7	STANISCI Rosa	"	SI	
8	GIANFREDI Francesco	"	SI	
9	CAVALIERE Francesco	"	SI	
10	SICILIANO Marcello	"	SI	
11	LEOZAPPA Massimo	"		SI
12	FRANCAVILLA Enzo	"	SI	
13	MICCOLI Vito	"	SI	
14	BOGGIA Luigi	"	SI	
15	SICILIANO Giuseppe Vito	"	SI	
16	LOFINO Paolo	"		SI
17	IAIA Giuseppe Michele	"	SI	
18	GRECO Michele	"		SI
19	MAGLI Alberto	"	SI	
20	INGLETTI Gianvito	"	SI	
21	GUARINI Maria Antonia Anna	"		SI
	TOTALE NUMERO		15	6

Il Presidente,

- constatato che il n. di 15 presenti è legale per la validità della adunanza di prima convocazione;
- constatato che l'avviso di convocazione è stato notificato nei modi e termini di legge a tutti i Consiglieri, giusta relata di notifica del Messo Comunale, che si allega agli atti della seduta;
- dato atto, altresì, che, ai sensi dell'art.124 T.U. 1915, sono stati partecipati al Prefetto con nota n 15913 del 12/10/2004 e nota n. 16154 del 14/10/2004 la data e l'Ordine del Giorno e che copia di queste ultime, ai sensi dell'art.61 del R.D. n.2839 del 23 Dicembre 1923, sono state pubblicate all'Albo Pretorio dal 12/10/2004 al 27/10/2004 la prima e dal 14/10/2004 al 29/10/2004 la seconda, invita il Consiglio Comunale a passare all'esame dell'Ordine del Giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto che con deliberazione propria n.73 del 04.07. 1994 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni;
- Visto che da tale data ad oggi sono intervenute diverse nuove disposizione intorno alla applicazione di detti tributi è specificatamente dell'imposta di Pubblicità e, comunque:
  - la legge 27.07.2000 n°212, riguardante lo Statuto del contribuente;
  - il D.P.C.M. 16.02.2001, relativamente alla rideterminazione delle tariffe;
  - la legge 28.12.2001, art.10, comma 1, in presenza di mancata approvazione delle tariffe;
- Ritenuto di dover approvare un nuovo regolamento debitamente aggiornato sia per *l'applicazione dell'imposta* di Pubblicità che per l'effettuazione del servizio di Pubbliche Affissione;
- Visto che l'Ufficio Tributi ha predisposto l'allegato elaborato, già sottoposto all'attenzione della apposita Commissione Consiliare nella seduta del 5.10.2004 e dalla stessa condiviso dietro precisazioni e suggerimenti;
- Visto che lo stesso è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
- Letto, a tal proposito: il D.lgs. 507/1993;
- Letto lo statuto Comunale;
- Letto il TUEL n. 267/2000;
- Letto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/2000 e riportato in calce al presente atto;
- Preso atto che prima della votazione esce dall'aula il Consigliere IAIA Giuseppe;
- Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti;

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

;GOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA JBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ABILE DEL SERVIZIO
Paolino SBANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Giovanna di GREGORIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 151
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, nel Comune di San Vito dei Normanni, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
Per quanto non disposto nel presente Regolamento, con riguardo all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, trova applicazione la disciplina di cui al Decreto citato nel comma 1, e successive modifiche e integrazioni.
Agli effetti di tale Regolamento si precisa che ***l'imposta sulla pubblicità*** riguarda tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli interessati, mentre il ***diritto sulle pubbliche affissioni*** riguarda le affissioni eseguite dal Comune nel proprio ambito territoriale negli appositi spazi riservati.
Il Regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.

Art. 152
Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio di queste ultime, è gestito direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
La forma di gestione scelta dal Comune risponde a criteri di maggiore economicità, funzionalità, ed efficienza per i cittadini.

Art. 153
Funzionario responsabile

Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Il funzionario responsabile sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'imposta in oggetto.
Il funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte dell'evasione.
Con la relazione di cui al precedente comma, dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
L'organizzazione del personale;
L'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

6. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 154
Categoria del Comune - Piano Generale degli Impianti

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località di questo comune sono classificate in un'unica categoria.
2. **La quantità e l'ubicazione degli impianti pubblicitari è quella prevista nel Piano Generale degli Impianti.**
3. E' vietata ogni opera o iscrizione che nuoce al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.
4. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni di quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed ogni altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque per lavori o altre cause effettui rimozioni o spostamenti di impianti, si assumerà ogni onere conseguente dai danni arrecati agli stessi ed alla messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti, oltre alle sanzioni per violazione dei regolamenti comunali.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 155
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. *E' vietato esercitare tutte le forme pubblicitarie di cui agli articoli* che seguono, senza una preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio pubblico competente.
2. Le autorizzazioni saranno rilasciate nel rispetto delle norme del presente Regolamento, a seguito di un'apposita domanda.
3. La domanda, su modulo predisposto dal Comune, deve contenere:
   - Le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
   - La durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
   - La sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
4. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice.
5. La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento dell'imposta.

Art. 156
Allegati alla domanda

1. La domanda deve essere corredata del preventivo nulla-osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

a) Il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
b) I materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
c) Le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento d'esecuzione del Nuovo codice della strada, approvato con Dpr 16/12/1992, n. 495.

Art. 157
Rigetto della domanda

1. Ove le domande presentate non siano corredate con i documenti previsti dai precedenti articoli, ovvero da altra documentazione richiesta in casi particolari dal competente Ufficio comunale, ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, sino ad un massimo di giorni 15, le stesse saranno rigettate d'ufficio.
2. Dell'avvenuto rigetto sarà data comunicazione agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 158
Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) Il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
b) L'interessato ha versato le spese d'istruttoria della domanda, le spese di redazione del disciplinare, sottoscritto, ed il relativo bollo di rilascio, l'imposta nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in denaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno un'annualità di imposta;
c) L'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.

2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.
3. Nel caso in cui si autorizzi l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.
4. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Entro tale termine deve essere comunicato un eventuale diniego, motivato, alla messa in opera della pubblicità oggetto della domanda. Tali termini saranno interrotti qualora l'Ufficio competente inviti il richiedente a proporre diverse soluzioni o ad integrare la documentazione allegata alla domanda. L'integrazione della domanda comporterà la riapertura dei termini.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra non si configura come "silenzio assenso", ma il richiedente potrà agire nei confronti del responsabile del procedimento.

Art. 159
Uso dell'autorizzazione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 160
Rinnovo dell'autorizzazione

1. Almeno 15 giorni liberi prima della scadenza di un'autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Regolamento per il rilascio.

Art. 161
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione può essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente Regolamento o dal disciplinare oppure non ha adempiuto il pagamento delle rate scadute entro ... giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico, da diritto alla restituzione di quanto pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il tributo pagato in via anticipata, a titolo di penale.

CAPO III
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URABANO E SULL'AMBIENTE

Art. 162
Tipologia

1. Agli effetti del presente Regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:

- Le insegne di esercizio;
- Le preinsegne;
- Le sorgenti luminose;
- I cartelli;
- Gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
- I segni orizzontali reclamistici;
- Gli impianti pubblicitari di servizio;
- Gli impianti di pubblicità o propaganda;
- Le sorgenti acustiche.

Art. 163
Insegna di esercizio

1. Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, avente l'esclusiva finalità di individuare la sede ove si svolge l'attività di vendita di beni o servizi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 164
Preinsegna

1. Per preinsegna s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia d'orientamento, ed eventualmente da simboli e da inarchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e mono o bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne, per luce propria, ne, per luce indiretta.

Art. 165
Sorgente luminosa

1. Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 166
Cartello

1. Per "cartello" s'intende un manufatto mono o bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 167
Striscione, locandina e stendardo

1. Per striscione, locandina e stendardo s'intende l'elemento mono o bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posta sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 168
Segno orizzontale reclamistico

1. Per segno orizzontale reclamistico s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 169
Impianto pubblicitario di servizio

1. Per impianto pubblicitario di servizio, s'intende qualunque manuefatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne prapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

Art. 170
Impianto di pubblicità e propaganda

1. Per impianto di pubblicità o propaganda s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 171
Sorgente acustica

1. Per sorgente acustica s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore. E' possibile effettuare tale tipo di pubblicità dalle ore 9.00 alle ore 13.00 della mattina e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 del pomeriggio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 172
Presupposto impositivo

1. L'imposta si applica alle sole ipostesi di pubblicità effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Per pubblicità esterna s'intende ogni forma di pubblicità diversa da quella editoriale, radiofonica e televisiva.
3. Il messaggio deve essere diffuso nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero al fine di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 173
Soggetto attivo e classificazione

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, che gestisce il servizio d'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, direttamente.

2. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2002, pari a 19.975 abitanti, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di San Vito dei Normanni, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto, appartiene alla classe IV.

Art. 174
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è, in via principale, colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso. Tale è il soggetto tenuto all'obbligo di dichiarazione iniziale della pubblicità e quindi al connesso pagamento del tributo, cui verrà di conseguenza notificato l'eventuale avviso d'accertamento o di rettifica.
2. Il soggetto pubblicizzato, ossia colui che produce o vende la merce pubblicizzata ovvero che fornisce i servizi oggetto della pubblicità, è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta con il soggetto di cui al comma 1, qualora quest'ultimo non paghi o non ne sia possibile l'individuazione (come nel caso di pubblicità abusiva). Si richiederà il pagamento al soggetto pubblicizzato sempre per mezzo d'avviso.
3. In conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2, in caso di fallimento dell'azienda, il curatore non può essere considerato soggetto del tributo con riguardo alla pubblicità effettuata dall'azienda fallita, anche nel caso in cui egli non abbia provveduto alla rimozione dell'insegna pubblicitaria.[1]

Art. 175
Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata con riferimento:
a) Alla superficie del mezzo pubblicitario;
b) Alla tariffa.

Art. 176
Determinazione delle superfici

1. L'imposta si applica sulla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. A tal fine non assume rilevanza il numero dei messaggi contenuto nella superficie. E' importante precisare, in ogni caso, che la superficie, da prendere a base per la commisurazione dell'imposta, deve essere determinata sull'area complessiva degli impianti adibita all'esposizione dei mezzi pubblicitari e non in relazione alla superficie effettivamente occupata dagli stessi.
2. Non rientra nella definizione di superficie imponibile quella riferita alle strutture di mero supporto strumentale prive di effetto pubblicitario.
3. La superficie minima imponibile è di 300 cmq.
4. L'unità di misura è il mq, ne deriva che se la superficie eccede il mq, l'arrotondamento deve essere eseguito nel seguente modo:

- Superfici inferiori al mq: si arrotonda per eccesso ad 1 mq;
- Frazioni di mq: si arrotonda per eccesso al mezzo mq.

[1] Cass. Civ., sez. I, 1° marzo 1996, n. 1611

Art. 177
Determinazione della superficie per alcuni casi pratici

1. La superficie imponibile di particolari mezzi pubblicitari si determina in considerazione delle caratteristiche degli stessi. A tal riguardo trova applicazione, ai fini dell'individuazione della superficie imponibile e, dunque del calcolo dell'imposta, quanto segue:

- *Mezzi polifacciali*: la superficie imponibile è determinata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, come se fosse un'unica superficie piana. Di conseguenza, se necessario, si procederà ad un unico arrotondamento;
- *Mezzi bifacciali*: Le due superfici vanno considerate separatamente, come se fossero due distinte figure piane, con un arrotondamento per ciascuna di esse;
- *Festoni e bandiere e simili*: devono essere considerate come superficie imponibile di un unico mezzo pubblicitario;
- *Pubblicità negli aeroporti*: l'imposta sarà calcolata per anno solare, con l'applicazione della tariffa commisurata alla superficie espositiva di ogni mezzo pubblicitario utilizzato, non avendo rilievo il numero dei messaggi diffusi;
- *Cartellonistica stradale*: la superficie imponibile è determinata in base alla superficie occupata dal pannello pubblicitario se lo spazio destinato al mezzo pubblicitario sia circoscritto da cornice di natura stabile;
- *Pubblicità su tende*: l'imposta sarà calcolata considerando non l'intera superficie della tenda ma esclusivamente quella occupata dalla scritta pubblicitaria;
- *Pubblicità di dimensioni volumetriche*: la superficie imponibile è rappresentata dalla superficie complessiva che risulta dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario;
- *Pubblicità effettuata con supporto gonfiabile a forma di sfera*: trova applicazione quanto disposto per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche.

Art. 178
Tariffe

1. Le tariffe, utili ai fini della determinazione dell'imposta, devono essere deliberate dal Comune entro il 31 marzo di ogni anno, ed entrano in vigore dal 1° gennaio del medesimo anno[2].
2. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente, comporta, per l'anno d'imposta successivo, la proroga della tariffa in vigore.
3. Le tariffe variano in funzione della tipologia pubblicitaria adottata. A tal riguardo trova applicazione quanto segue:

- *Pubblicità ordinaria*: Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non elencato ai successivi punti, la tariffa dell'imposta, per ogni mq di superficie e per anno solare, è di € 13,43. Le medesime tariffe si applicano quando la pubblicità è effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, commisurando l'imposta alla superficie complessiva degli impianti. Sono previste le seguenti variazioni:
  - Pubblicità con durata non superiore a 3 mesi: riduzione ad 1/10 della tariffa per ogni mese o frazione;
  - Mezzo pubblicitario con superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5: maggiorazione del 50%; mezzo pubblicitario con superficie superiore a mq 8,5: maggiorazione del 100%.

[2] Articolo 10 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002).

- *Striscioni*: Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria. Gli stendardi, le locandine e i cartelli collocati su pali della pubblica illuminazione, a circa tre metri di altezza dal suolo, sono assoggettati alla tariffa prevista per la pubblicità ordinaria (Ris. Min. 6 giugno 2000, n. 83/E).
- *Pubblicità effettuata con veicoli*: Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o di altri all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, d'uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità esposte per la pubblicità ordinaria. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni del 50% e del 100% qualora la superficie sia rispettivamente compresa fra mq 5,5 e mq 8,5, ovvero sia superiore a mq 8,5. Qualora la pubblicità sia effettuata tramite veicoli pubblici, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio. Se questi veicoli svolgono servizio su linee interurbane, l'imposta è dovuta nella misura del 50% a ciascuno dei due comuni in cui la corsa inizia e finisce. Nel caso si trattasse di veicoli ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune nel quale è situata la residenza o la sede del proprietario.
- *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa*: Per tali veicoli e per quelli adibiti ai trasporti per conto dell'impresa, l'imposta è dovuta secondo la seguente tariffa:

Mezzo	Importo (€)
Autoveicolo con portata fino a Kg 3.000	74,37
Autoveicolo con portata inferiore a Kg 3.000	49,58
Autoveicoli diversi dai precedenti	24,79
Motoveicoli	24,79

Per i veicoli a rimorchio la tariffa è raddoppiata.
A tale riguardo si precisa che l'imposta è dovuta al Comune ove hanno sede l'impresa o le sue dipendenze, o, ancora, dove sono domiciliati gli agenti e i mandatari alla data del 1 ° gennaio di ogni anno. Non è dovuta alcuna imposta quando questi veicoli espongono il marchio, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa, purché ripetuto per non più di due volte e di superficie non superiore a mezzo mq.

- *Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni*: Alla pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettrico, elettromeccanico o, comunque, programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq di superficie e per anno solare è pari a € 41,32. Sono previste le seguenti riduzioni:
  - per la pubblicità di durata inferiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella ivi prevista;
  - per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa l'imposta è ridotta alla metà delle rispettive tariffe
- *Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico*: Per tale forma pubblicitaria, se effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla

superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa pari a € 2,58. Se la pubblicità ha una durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

- *Pubblicità effettuata da aeromobili*: Per tale pubblicità, se effettuata mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa è eseguita, nella misura pari a € 61,97. Se vengono usati palloni frenati o velivoli simili la tariffa è dimezzata.
- *Pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini o altro*: Per le distribuzioni di materiale pubblicitario effettuate con veicoli oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,58. All'atto della dichiarazione, il richiedente l'autorizzazione, dovrà versare, per ogni tipologia di volantino ed indipendentemente dalla quantità che si intende distribuire, l'importo di € 50,00 a titolo di Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera.
- *Pubblicità con apparecchi amplificatori*: La tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a € 7,75.

Art. 179
Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata secondo le modalità previste nell'apposito Capo.

Art. 180
Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Fermo restando che per quanto concerne la definizione di insegna di esercizio si rimanda all'art. 162 del Capo III, si precisa che rientrano nell'agevolazione in esame esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l'attività economica. Ciò si realizza attraverso:
   - la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (es. la scritta "BAR");
   - la precisa individuazione dell'esercizio commerciale (es. "Bar Rossi");
   - la generica indicazione dell'esercizio commerciale realizzata con l'indicazione del nominativo del titolare (es. la scritta "da Paolo");
   - l'indicazione, precisa o generica, della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (es. "Bar Alfa-Caffè");
   - l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (es. "Caffè Alfa").

Ne consegue che non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo

pubblicitario, esposto cioè, in aggiunta ad un'insegna di esercizio. Occorre precisare ulteriormente che devono essere comprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione:

- le insegne di esercizi commerciali in franchising;
- le insegne, recanti il logo delle società petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avocati, commercialisti, ecc.)[3];
- i cartelli esposti all'esterno dei cantieri edili recanti l'indicazione della ditta che esegue i lavori (limitatamente a tale indicazione), in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell'attività cui si riferiscono.

L'esenzione in esame si applica anche alle insegne di esercizio che non siano esposte sulle vetrine o sulle porte di ingresso della sede di svolgimento dell'attività economica (filiale o agenzia), in quanto la disciplina dettata a riguardo non limita l'esenzione ai mezzi che contraddistinguono la sede legale o principale.[4]

b) La pubblicità relativa a prodotti e servizi realizzata all'interno dei locali in cui questi vengono prodotti;
c) I mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali in cui i beni e servizi vengono prodotti, a condizione che i mezzi pubblicitari non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso (es. scritte apposte sui lati delle cabine telefoniche recanti il marchio della società erogatrice del servizio);
d) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta (menù, listini prezzi, ecc.);
e) Gli avvisi riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato (es. scritte di individuazione delle sedi o succursali degli uffici postali);
f) Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
g) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
h) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne e sulle vetrine delle edicole;
i) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
j) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
k) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
l) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie,
n) l'insegna esposta dalle farmacie per informare circa la sede delle farmacie di turno, essendo obbligatoriamente prevista dal regolamento regionale, è esente, purchè non superi i limiti dimensionali pervisti dallo stesso regolamento;

[3] Possono rientrare nella definizione di cui all'art. 47, del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica.
[4] Tale esenzione è stata prevista e disciplinata dall'art. 10 legge finanziaria 2002. In riferimento a ciò vedasi la circolare di chiarimento del 03/05/2002 n. 3.

o) le targhe di metallo esposte per individuare i posti telefonici pubblici, in quanto la loro esposizione è obbligatoria.

Hanno diritto alla riduzione del 50% dell'imposta le seguenti forme di pubblicità:

a) Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente non avente scopo di lucro;
b) Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

CAPO V
DICHIARAZIONI

Art. 181
Contenuto

1. Il soggetto interessato, prima di iniziare l'esercizio della pubblicità, deve presentare apposita dichiarazione, al Comune nel cui territorio la stessa deve essere effettuata.
2. La dichiarazione, predisposta su appositi modelli approvati dal Comune, deve contenere indicazioni relative all'ubicazione dei mezzi utilizzati per al pubblicità, alle caratteristiche degli stessi ed alla durata.
3. Alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Art. 182
Variazioni

1. *La dichiarazione di cessazione della pubblicità* deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguenza di una nuova imposizione. Di conseguenza sorge in capo al Comune l'obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. Qualora il riposizionamento dell'impianto pubblicitario non comporta variazioni nella sua tipologia e nelle dimensioni, non è necessario presentare una nuova dichiarazione, ma resta fermo l'obbligo di comunicare tale spostamento al Comune.
4. Nel caso non vi siano variazioni, la dichiarazione ha efficacia anche per gli anni successivi purché non venga presentata dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, ovvero nel caso in cui si proceda, entro lo stesso termine, al pagamento dell'imposta dovuta.
5. La proroga automatica della pubblicità annuale opera anche nel caso in cui il Contribuente, pur versando annualmente il tributo nel termine stabilito, non abbia presentato la dichiarazione iniziale di pubblicità, ma sia stato oggetto di un avviso di accertamento contro il quale non abbia proposto gravame.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con i veicoli e con pannelli luminosi e proiezioni, si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per tutte le altre forme di pubblicità, questa si intende effettuata dal primo giorno del mese in cui si è provveduto all'accertamento.

CAPO VI
TERMINI, MODALITA' DI VERSAMENTO E RIMBORSI

Art. 183
Termini di pagamento

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento.
2. Per la pubblicità concernente periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione.
3. Il versamento deve avvenire nei seguenti termini:

a) *per le nuove denunce* contestualmente alla presentazione della dichiarazione;
b) *per la pubblicità annuale rinnovata* entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

4. Qualora il termine di pagamento cada di sabato o in un giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo quando è effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
5. Il documento che attesta l'avvenuto pagamento dovrà essere conservato, in caso di pubblicità di esercizio, presso l'esercizio sede dell'esposizione pubblicitaria ed esibito a richiesta degli agenti accertatori autorizzati. In caso di pubblicità non di esercizio, ovvero per conto terzi, tale documento dovrà essere conservato presso la sede legale del Contribuente

Art. 184
Modalità di versamento

1. Il versamento della tassa può essere effettuato nelle seguenti modalità:

- tramite c/c postale intestato alla tesoreria del Comune;
- tramite sistema bancario;
- tramite carta di credito o bancomat;
- attraverso rete informatica;
- con tutti i sistemi di multicanalità in comune commercio.

2. L'importo della tassa deve essere arrotondato al centesimo di euro per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5.
3. Non si procede alla riscossione coattiva dell'imposta, ovvero del diritto di affissione, in caso di importi non superiori a € 5,16

Art. 185
Rimborsi

1. Contribuente può presentare al Comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute, o versate in eccedenza.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro 3 anni dalla data di pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:

- Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
- Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
- Da una decisione definitiva in sede contenziosa.

4. Il Comune provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi nella misura del saggio legale, che decorrono dalla data della domanda del contribuente ovvero dalla data del maggior versamento nel caso la spettanza sia stata rilevata d'ufficio dal Comune.

5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrano i 90 giorni senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.

CAPO VII
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 186
Oggetto del diritto e fini del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica, nonché di quei messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche ed aventi quindi le caratteristiche della pubblicità commerciale.
2. Oggetto di detto servizio è, quindi, l'azione rivolta ad affiggere un manifesto in un luogo pubblico per renderne noto il contenuto alla collettività.
3. Ai fini dell'applicazione del diritto, rileva la composizione del supporto da cui è costituito il materiale oggetto dell'esposizione, intendendosi per manifesto il foglio in carta o plastica, stampato ed affisso in luogo pubblico per le finalità di cui al precedente comma 1. Il manifesto stesso deve quindi consentire l'affissione con sistemi di incollaggio/adesione di tipo tradizionale (attraverso cioè l'utilizzo di collanti privi di soda caustica ed altri additivi inquinanti) od essere esso stesso dotato sul retro di apposite sostanze autoadesive. Il manifesto, così come sopra definito, non deve quindi essere applicato su appendici o supporti di materiale plastico o metallico di tipo rigido che richiedano l'utilizzo di tecniche particolari di affissione, diverse da quelle descritte.
4. In ogni caso i manifesti devono essere affissi sugli spazi autorizzati, su appositi supporti (art. *41 comma 1 D.P.R. 610/1996*) e comunque a cura del civico ufficio preposto.
5. Nel caso in cui il materiale oggetto dell'affissione abbia una durata di esposizione superiore a tre mesi sarà possibile l'utilizzo di supporti protettivi per evitare il deterioramento e la conseguente sostituzione dei manifesti, prescindendo quindi in questo caso dalle tradizionali tecniche di affissione stabilite al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 187
Soggetti

1. Sono soggetti passivi, in solido, del diritto in esame comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, chi richiede il servizio e colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto.
2. Soggetto attivo è il Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 188
Pagamento

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissione deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario, e lo stesso si intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno dell'acquisizione materiale del denaro da parte del Comune.

3. In caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., o per mezzo delle altre forme di versamento previste, la contestualità deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento.
4. Il sistema di pagamento del diritto sulle Pubbliche Affissioni potrà essere modificato con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 189
Rinvio alle norme sull'imposta della pubblicità

1. Le disposizioni previste per l'imposta comunale sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 190
Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, in tempo utile, al Comune apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Art. 191
Modalità di espletamento del servizio e di applicazione del diritto

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti. Le commissioni saranno annotate su apposito registro cronologico meccanografico presso i competenti uffici. La successiva integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
3. Le eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio.
6. Si considera causa di forza maggiore il ritardo causato nell'effettuazione delle affissioni dalle avverse condizioni atmosferiche. In ogni caso, ove il ritardo superi i gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata per iscritto al committente entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.
8. Nei casi di cui ai precedenti commi 6) e 7) il committente può annullare la commissione senza oneri a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.
9. Il rimborso spetta al committente anche in caso di accertata impossibilità di effettuazione dell'affissione. A tale riguardo trova applicazione quanto disposto per l'imposta sulla pubblicità.

10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Poiché il perfezionamento della commissione di affissione è subordinato alla contestualità tra pagamento del diritto e richiesta del servizio, il Comune, al verificarsi dell'eventualità di cui al presente comma, provvederà al rimborso del 50% dell'importo dei diritti già versati dietro richiesta scritta del committente.
11. Il Comune sostituirà gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Qualora presso l'ufficio comunale non vi siano altri esemplari dei manifesti da sostituire, il Comune ne darà tempestiva comunicazione al richiedente e nel frattempo, manterrà a sua disposizione, per i rimanenti giorni di durata della commissione, i relativi spazi. I manifesti da ripristinare dovranno essere in tutto identici a quelli oggetto della commissione originaria.

Art. 192
Tariffe e maggiorazioni

1. I soggetti passivi per le pubbliche affissioni sono tenuti a versare un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità e del costo medio del servizio reso dal Comune per l'affissione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 è pari a € 1,36 per i primi 10 giorni, e a € 0,41 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli è maggiorato del 50%;
- Per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%;
- Se il committente richiede che l'affissione sia effettuata in determinati spazi da lui scelti, il diritto deve essere maggiorato del 100%.
- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le *ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del* diritto con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione;

4. Negli uffici per il servizio delle pubbliche affissioni devono essere disponibili per la pubblica consultazione:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- il registro cronologico delle commissioni di cui al precedente comma.

Art. 193
Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio, ancorché sponsorizzate da terzi e purché tale forma si limiti all'esposizione del solo marchio o logo la cui grafica risulti dimensionalmente ridotta rispetto alla globalità del messaggio, i manifesti riguardanti le attività istituzionali dei gruppi consiliari;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alle chiamate ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni, e delle Province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 194
Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e non rientranti nei casi per cui è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo precedente;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, previa acquisizione di probante documentazione. In caso di promiscuità di messaggio tra associazioni ed eventuali affiliati – aventi finalità economiche – la pubblicità deve essere graficamente prevalente in capo all'associazione senza scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione – da comprovarsi con adeguata documentazione – degli Enti Pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. La riduzione sub e) può essere usufruita solo nel caso in cui non vi sia da parte del realizzatore della manifestazione, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti o servizi e che quindi la pubblicità sia limitata alla sola grafica ed indicazione del logo o marchio, dimensionalmente contenuti e proporzionati nell'ambito del manifesto medesimo.

CAPO VIII
GESTIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI

Art. 195
Collocamento in opera della pubblicità e responsabilità

1. Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per la rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono ad esclusivo carico del Comune, che può comunque delegare un concessionario a cura del quale tali attività dovranno essere eseguite, ovvero le stesse potranno essere eseguite da un soggetto autorizzato.
2. La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, è considerata abusiva. Similmente ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva.
3. Il Contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a sollevare e tenere indenne il Comune stesso da

qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

4. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art. 196
Manutenzione degli impianti

1. Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.
2. Pertanto, a suo insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro Cittadino. Particolare cura dovrà essere espletata nell'evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti affissionistici che sarà considerata violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, fatta salva ogni violazione perseguibile dal vigente Regolamento di igiene urbana.
3. La Civica Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
4. Le strutture pubblicitarie dovranno essere sempre installate con accuratezza e mantenute in ordine. In particolare: gli striscioni telati dovranno essere ben tesi ed i chiodi di sostegno rimossi dopo l'uso; i pali di sostegno dovranno essere posti e mantenuti perfettamente verticali, anche se il suolo è inclinato, essere corredati alla base di frange coprigiunto, essere periodicamente riverniciati in colore scuro; non dovrà essere lasciato a vista il cemento di pronta eventualmente usato per la loro installazione.
5. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro il termine che verrà di *volta in volta stabilito dalla Civica Amministrazione*, fino ad un massimo di 30 giorni, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o ad indennità di sorta.

Art. 197
Anticipata rimozione della pubblicità per ordine del Comune

1. Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato avrà il diritto al solo rimborso della quota del tributo corrispondente al periodo di mancato godimento del suolo comunale escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. Nessun rimborso di imposta è invece dovuto nella fattispecie.
2. In questi casi il soggetto di cui al comma 1, dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità non oltre 15 giorni dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali e comunque sempre il ripristino della forma preesistente della sede del manufatto.
3. Qualora la pubblicità non venga rimossa nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui al Capo IX.

CAPO IX
SISTEMA SANZIONATORIO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 198
Sanzioni Amministrative

SI CONSIGLIA DI INDICARE UNA MISURA FISSA DELLA SANZIONE

VIOLAZIONE	SANZIONE
• OMESSA DENUNCIA	100% della tassa dovuta con un min. di € 51,65
• TARDIVA O INFEDELE DICHIARAZIONE	100% della tassa dovuta con un min. di € 51,65
• OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO	30% del tributo non versato

1. Le sanzioni **per omessa denuncia e/o tardiva – infedele dichiarazione,** sono ridotte nella misura di ¼ qualora il contribuente esegua il pagamento dell'importo dovuto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 199
Repressione dell'abusivismo

1. Il Comune dispone la rimozione degli impianti abusivi facendone menzione nel verbale di contestazione; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
2. Il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia, addebitando le conseguenti spese sostenute ai soggetti detentori degli impianti abusivi.
3. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 200
Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disposto trova applicazione quanto sancito dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

DELIBERA

1. Approvare, come approva, a tal proposito, l'unito Regolamento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante la disciplina della applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e l'effettuazione del servizio di Pubbliche Affissione che andrà in vigore dall'1.1.2005.
2. Trasmettere copia di detto regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche fiscale.

Parere tecnico del Responsabile del servizio interessato e di Ragioneria (art. 49, TUEL, D.Lgs. n. 267/2000).

Il sottoscritto Sbano Paolino, con la qualifica di Istruttore Direttivo del Servizio Finanziario, responsabile del servizio interessato e di Ragioneria, a tal proposito esprime parere **FAVOREVOLE** all'adozione del presente atto.

Data 12/10/2004

FIRMA

Il Presidente
(Prof. Silvana Errico)

Il Segretario
(Dr. Giovanna di Gregorio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è stata / sarà affissa all'Albo Pretorio il giorno 27 OTT. 2004 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ossia sino al 11 NOV. 2004 senza opposizione.

S.Vito dei Normanni lì 27 OTT. 2004

Il Segretario Generale

Per copia conforme, per uso amministrativo.

S.Vito dei Normanni lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICAZIONE - INVIO DELLA DELIBERAZIONE

Estratto della presente deliberazione è stato trasmesso, con nota n. 16872 *del* 27 OTT. 2004 *ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 95 del vigente Regolamento per la convocazione,* adunanze e funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ per dichiarata immediata esecutività;
- ☒ dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.

S.Vito dei Normanni lì 8.11.04

Il Segretario Generale

CITTA' DI S. VITO DEI NORMANNI - UFFICIO SEGRETERIA